

DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO – art. 41 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO art. 41 Codice Proprietà Industriale

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016